

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA
TOPONOMASTICA
CITTADINA**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 30/11/2009

IN VIGORE DAL 15/12/2009

INDICE

<i>Articolo 1 - Generalità.....</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 2 - Proposte di intitolazione.....</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 3 - Competenza</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 4 - Modifica della toponomastica</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 5 - Intitolazione a persone decedute</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 6 - Dedicazione di monumenti, strutture, edifici, impianti</i>	<i>Pag. 4</i>

ARTICOLO 1
(GENERALITÀ)

1. L'Amministrazione provvede all'intitolazione delle Vie e Piazze cittadine, nonché delle altre aree di circolazione, nel rispetto delle differenti ispirazioni culturali, politiche e religiose espresse dalla comunità locale
2. I provvedimenti istitutivi dei toponimi sono corredati dalle biografie delle personalità onorate e dalle sintetiche descrizioni degli eventi storici commemorati. Il relativo materiale istruttorio è acquisito dall'Ufficio. L'Ufficio ricorre di norma a biografie, o descrizioni dei fatti celebrati, già pubblicate a stampa e non agiografiche.

ARTICOLO 2
(PROPOSTE DI INTITOLAZIONE)

1. Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini, salvo che costituiscano esercizio del diritto di iniziativa popolare, nonché quelle provenienti da associazioni, enti pubblici e privati, amministratori comunali, vengono raccolte a cura dell'Ufficio Toponomastica.
2. Esse non costituiscono istanza all'Amministrazione e non danno luogo ad alcun procedimento amministrativo per il loro esame. L'ordine cronologico di presentazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione.
3. L'Ufficio integra le proposte provenienti dai soggetti indicati al primo comma con altre determinate in base alla logica evoluzione della toponomastica esistente e alle esigenze che scaturiscono dallo sviluppo dell'abitato.

ARTICOLO 3
(COMPETENZA)

1. La G.C. è l'organo competente all'intitolazione di Vie, Piazze, aree di circolazione, edifici di proprietà comunale, monumenti, giardini, parchi, sale di edifici comunali.
2. Nell'esercizio di tale funzione la G.C. si avvale della Commissione Cultura, Sport, appositamente intergrata dalla presenza del Sindaco e di due esperti di cui uno nominato dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
3. La commissione di cui al comma precedente esprime il proprio parere che ha natura obbligatoria ma non vincolante

ARTICOLO 4
(MODIFICA DELLA TOPONOMASTICA)

1. La modifica della toponomastica è da considerarsi procedura eccezionale.
2. Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie nonché il dettato dell'articolo precedente, la modifica deve rispondere ad un interesse pubblico preciso e grave, debitamente motivato. La motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a sopprimere la precedente denominazione o intitolazione.

3. Nel corso dell'istruttoria vengono informati i residenti e coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano nel luogo un'attività professionale o d'impresa e sono acquisite le loro osservazioni.
4. L'Amministrazione sostiene gli oneri che derivano ai soggetti individuati nel comma precedente in conseguenza della variazione toponomastica. Il ristoro è integrale riguardo agli adempimenti giuridicamente obbligatori cui gli interessati sono soggetto in conseguenza della variazione. Altri oneri potranno essere ristorati, valutato il pubblico interesse, attraverso provvedimenti convenzionali.
5. Il comma precedente si applica anche in caso di variazione, disposta d'ufficio, della numerazione civica.

ARTICOLO 5
(INTITOLAZIONE A PERSONE DECEDUTE)

1. L'intitolazione a persone decedute da meno di dieci anni è da considerarsi eccezionale. Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie, L. n° 1188 del 23 giugno 1927 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il dettato degli articoli precedenti, essa deve essere dettagliatamente motivata.

ARTICOLO 6
(DEDICAZIONE DI MONUMENTI, STRUTTURE, EDIFICI, IMPIANTI)

1. I principi stabiliti negli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, a tutte le dedichezioni cui proceda l'Amministrazione Comunale, di monumenti, lapidi o altri ricordi posti in luogo pubblico o aperto al pubblico, di impianti sportivi, giardini pubblici, parchi, edifici pubblici, sale di edifici comunali che assolvano a funzioni di rappresentanza o fungano da luogo di riunione, siano destinati a ospitare mostre, esposizioni, manifestazioni culturali o rivestano particolare valore storico.
2. Salvo casi eccezionali, debitamente motivati, a nessuna personalità, evento storico, o ricorrenza possono dedicarsi più di una commemorazione o celebrazione.
3. Il principio sancito dal comma precedente non si applica:
 - a) ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri;
 - b) ai monumenti, lapidi o ricordi posti nei luoghi di culto e dedicati a religiosi o a benefattori;
 - c) ai monumenti, lapidi o ricordi dedicati ai benefattori e posti nei luoghi di cura, ricovero o assistenza;
 - d) alle lapidi collocate sugli edifici